



REGIONE PIEMONTE

AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO
OMEGNA

IL DIRETTORE GENERALE
(Nominato con DGR n. 37-1365 del 27/04/2015)

DELIBERAZIONE N. 2 del 10 GENNAIO 2018

O
G
G
E
T
T
O

AUTORIZZAZIONE SOTTOSCRIZIONE PROPOSTA SUPERAMENTO
CONTROVERSIA CON ASSICURATORI DEI LLYD'S

L'anno duemiladiciotto il giorno DIECI
del mese di GENNAIO in OMEGNA,

IL DIRETTORE GENERALE

- Dott. Giovanni Caruso

coadiuvato da:

- Dott. Antonino Trimarchi

DIRETTORE SANITARIO

- Dott. Antonio Jannelli

DIRETTORE AMMINISTRATIVO



**PROPOSTA ISTRUTTORIA DIRETTORE SOC AFFARI GENERALI LEGALI E
ISTITUZIONALI**

L'estensore dell'atto

Sig. Dario Bottiroli

Omegna, li 10/01/2018

Il responsabile del procedimento

Sig. Dario Bottiroli

Omegna, li 10/01/2018

Il Direttore della S.O.C. Affari Generali Legali e Istituzionali

Avv. Cinzia Meloda

Omegna, li 10.1.2018

Riservato alla S.O.C. Gestione Economico-Finanziaria e Patrimonio per la registrazione
della spesa:

data 10.1.2018

al N. Aut. 2017/127.18 conto 2650202

al N. 10.1.2018 conto 1000000

al N. 10.1.2018 conto 1000000

al N. 10.1.2018 conto 1000000

Si attesta la regolarità contabile e le imputazioni
a Bilancio derivanti dal provvedimento

Il Direttore SOC GEP
(Dott.ssa Manuela Succi)

Beneficiario 270.000

Beneficiario €.

Beneficiario €.

Annotazioni eventuali :



IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giovanni Caruso
(Nominato con DGR n. 37-1365 del 27/04/2015)

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore SOC Affari Generali Legali e Istituzionali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017.

PREMESSO

che,

con atto di citazione notificato in data 13 aprile 2012, Gesta S.p.A. (di seguito, anche "Gesta") conveniva innanzi al Tribunale di Verbania l'Azienda Sanitaria Locale VCO di Omegna (di seguito, anche "Asl"), chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "accertata e dichiarata la tempestività e la fondatezza delle n. 16 riserve iscritte nei documenti contabili e confermate nel conto finale, dato atto del mancato raggiungimento dell'accordo bonario ex art. 240 D.lgs. n. 163/2006, accogliere le richieste formulate nelle riserve ... e per l'effetto, dichiarare tenuta e conseguentemente condannare ASL ... al pagamento delle somme di cui alle citata riserve per l'importo complessivo di € 1.549.496,90 oltre IVA ...; ... in via subordinata ..., accogliere le domande di condanna al pagamento delle somme come sopra richieste ai sensi degli artt. 2033 e segg. C.c., ai sensi dell'art. 2041 c.c. ovvero a titolo di equo compenso ...; ... accertare, il diritto dell'impresa attrice, con statuizione di condanna, al pagamento, in relazione alle somme come sopra richieste a titolo di compenso, indennità ...". Il giudizio veniva assegnato alla I^a Sezione civ. del Tribunale Civile di Verbania, Giudice dott.ssa Persico, R.G. 733/2012;

con comparsa di costituzione e risposta con richiesta di chiamata in causa di terzo del 2 luglio 2012 si costituiva in giudizio la Asl, chiedendo: (i) l'autorizzazione a chiamare in causa gli Assicuratori dei Lloyd's per essere tenuta indenne nell'ipotesi di accoglimento delle domande svolte da Gesta, nonché, (ii) in via principale, il rigetto integrale di tutte le domande svolte nei suoi confronti dall'attrice, e (iii) in via subordinata, per il denegato caso di accoglimento totale o parziale delle domande dell'attrice, di dichiarare tenuti e condannare gli Assicuratori dei Lloyd's, in forza della Polizza n. 1852585, per le somme che la medesima dovesse essere tenuta a corrispondere alla Gesta;

con comparsa di risposta del 28 novembre 2012, si costituivano in giudizio gli Assicuratori dei Lloyd's sottoscrittori della Polizza n. 1852585 (di seguito, anche, gli "Assicuratori dei Lloyd's"), chiedendo, in via principale, (i) il rigetto delle domande di parte attrice nei confronti



della Asl e, conseguentemente, il rigetto delle domande di manleva e condanna nei confronti degli Assicuratori e, in via subordinata, (ii) per il caso di condanna della Asl, l'esclusione (e/o, in ulteriore subordine la limitazione e/o delimitazione) del danno risarcibile e dell'obbligo indennitario degli Assicuratori, e dunque il rigetto delle domande della Asl verso gli Assicuratori;

- durante la fase istruttoria il Giudice disponeva CTU al fine di determinare "il valore degli eventuali maggiori oneri spettanti all'impresa appaltatrice", nominando – quale consulente tecnico – l'ing. Andrea Scruzi. Con successivo provvedimento del 7 giugno 2014, ritenuta la causa matura per la decisione, Il Giudice rinviava all'udienza del 3 dicembre 2014 per la precisazione delle conclusioni. A tale udienza le parti precisavano le proprie conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione.
- con sentenza n. 376 del 16 giugno 2015, pubblicata in data 18 giugno 2015, il Giudice disponeva quanto segue:
"- in parziale accoglimento della domanda svolta dall'attrice GESTA SPA, in persona del legale rappresentante p.t., nei riguardi di ASL 14 VCO in persona del direttore generale, condanna quest'ultima alla corresponsione alla prima della somma 249.787,74, all'attualità, oltre interessi legali: sulla somma come determinata all'attualità dalla data della presente decisione al saldo e su quella previamente devalutata al giugno 2009 alla data della presente pronuncia;
- accoglie la domanda di manleva svolta da ASL 14 VCO in persona del direttore generale nei riguardi della terza chiamata ASSICURATORI dei LLOYD'S in persona del rappresentante generale per l'Italia e, per l'effetto, la condanna a tenerla indenne delle somme dalla prima dovute all'attrice come liquidate al punto che precede;
- condanna la convenuta a rimborsare all'attrice le spese di lite, che si liquidano in € 1493,00 per spese, € 13.430,00 per competenze, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna la terza chiamata a rimborsare all'attrice le spese di lite, che si liquidano in € 13.430,00 per competenze, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge; pone a definitivo carico della convenuta le spese di CTU come liquidate in via provvisoria in corso di causa";
- con atto di appello avverso la Sentenza di Primo Grado, notificato a mezzo mailpec in data 18 gennaio 2016, gli Assicuratori dei Lloyd's richiedevano:

"in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Verbania n. 376/2015 del 14 giugno 2015, pubblicata in data 18 giugno 2015, nelle



parti in cui accoglie la domanda di manleva e indennizzo della ASL 14 VCO di Omegna nei confronti degli Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio di cui alla Polizza n. 1852585 e condanna questi ultimi a manlevare la stessa per gli importi dovuti a Gesta:

in via pregiudiziale: disporre, sulla base delle ragioni esposte nell'atto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 283 e 351 c.p.c, la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata – o dell'esecuzione, se nelle more intrapresa – nella parte in cui condanna gli Assicuratori esponenti a tenere indenne la Asl e come meglio indicato nella suestesa istanza, in attesa della definizione del giudizio di appello;

in via principale: accertare e dichiarare la non operatività della Polizza n. 1852585 rispetto ai fatti di cui è causa, per tutte le ragioni esposte negli atti di causa e nel suesteso atto di appello e, per l'effetto, rigettare la domanda di manleva e di condanna svolta dalla Asl nei confronti degli Assicuratori dei Lloyd's;

In subordine: nella denegata ipotesi di accertamento di alcun obbligo indennitario degli Assicuratori dei Lloyd's in favore della Asl, ridurre, contenere e/o limitare tale eventuale obbligo di indennizzo per le ragioni di cui agli atti di causa e comunque in applicazione delle applicabili disposizioni di legge e di polizza;

in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre IVA, CPA per entrambi i gradi di giudizio ...".

- Il giudizio di appello veniva assegnato alla terza Sez. civile della Corte d'Appello di Torino, R.G. n. 157/2016, C.R. Dott.ssa Ombretta Salvetti (di seguito, anche il "Giudizio d'Appello") (il Giudizio di Primo Grado ed il Giudizio d'Appello, si seguito, congiuntamente, anche il "Giudizio");

- gli Assicuratori dei Lloyd's avanzavano altresì, con istanza al Tribunale di Verbania datata 18 gennaio 2016, richiesta di correzione materiale della Sentenza di Primo Grado nella parte in cui aveva disposto la loro condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'"attrice" anziché della "convenuta", così come invece disposto nella parte motiva della stessa Sentenza di Primo Grado. Il Tribunale, con ordinanza del 29.2.2016, disponeva poi la correzione richiesta.

- con comparsa di costituzione del 10 aprile 2016 si costituiva nel Giudizio d'Appello la Asl chiedendo il rigetto dell'appello proposto dagli Assicuratori dei Lloyd's con conferma della sentenza impugnata, previo rigetto della domanda di sospensione della sua esecutività.

- in data 19 febbraio 2016, Getech S.r.l. (cui Gesta S.p.a. aveva poi ceduto il ramo d'azienda impianti, comprensivo dell'appalto oggetto del predetto giudizio di primo grado r.g. n. 733/2012, mediante atto del



notaio dott. Aricò del 19 dicembre 2014) notificava alla Asl – in forza e in esecuzione della Sentenza di Primo Grado – atto di precezzo con cui intimava a quest’ultima di corrispondere alla stessa Getech S.r.l. la somma di €. 297.181,50 (duecentonovantasettemilacentottantuno/50), con avvertimento che, in difetto, avrebbe proceduto ad esecuzione forzata nelle forme di legge.

- La Asl, in ragione della Sentenza di Primo Grado che aveva condannato gli Assicuratori dei Lloyd’s a tenere indenne la stessa Asl delle somme da quest’ultima dovute all’attrice, chiedeva dunque, ex art. 1917, comma 2°, c.c., agli Assicuratori dei Lloyd’s di eseguire, per conto della medesima Asl, il pagamento dell’importo di cui al punto precedente (pari ad Euro 297.181,50) direttamente in favore di Getech S.r.l.

- Gli Assicuratori dei Lloyd’s, pur ritenendo la Sentenza di Primo Grado erronea e non volendo dunque in alcun modo rinunciare all’impugnazione della stessa già promossa avanti alla Corte d’Appello di Torino, al solo fine di evitare azioni esecutive nei propri confronti, eseguivano in data 21.03.2016 il pagamento dell’importo di Euro 297.181,50 (duecentonovantasettemilacentottantuno/50) direttamente in favore di Getech S.r.l., per conto e su richiesta della Asl VCO, ex art. 1917, comma 2, c.c., riservandosi comunque ogni più ampio diritto di ripetizione nel caso di accoglimento dell’impugnazione promossa nei confronti della Asl;

- Con sentenza n. 1330/2017 pubblicata il 15/06/2017 a decisione del Giudizio d’Appello (di seguito anche la “Sentenza di Secondo Grado”), la Corte d’Appello di Torino statuiva poi quanto segue:

“...in accoglimento del quarto motivo di appello proposto da Assicuratori dei Lloyd’s avverso la sentenza n. 376/2015 del Tribunale di Verbania, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di garanzia assicurativa proposta dalla ASL 14 VCO di Omegna, in persona del suo Direttore Generale pro tempore, qui appellata, nei confronti degli Assicuratori dei Lloyd’s, per il titolo della polizza azionata nel presente giudizio, che dichiara inoperativa in relazione ai fatti dedotti. Dichiara tenuta e condanna la ASL 14 VCO di Omegna appellata, in persona del suo Direttore Generale pro tempore, al pagamento delle spese processuali di ambedue i gradi di giudizio a favore della parte appellante, spese che liquida, per il primo grado, in complessivi € 13.430,00 per compensi professionali, oltre a rimborso forfetario delle spese generali in misura del 15% e oltre a CPA ed IVA di legge e, per il secondo grado, in complessivi € 9.515,00 per compensi professionali, € 1848,00 per spese, oltre a rimborso forfetario delle spese generali in misura del 15% e oltre a CPA ed IVA di legge.



Dichiara inammissibile l'istanza di restituzione delle somme pagate da Assicuatori dei Lloyds a favore di GESTA s.p.a., proposta nei confronti della ASL appellata";

- Successivamente gli Assicuatori dei Lloyd's dunque richiedevano alla Asl il pagamento dell'importo loro dovuto ai sensi della Sentenza di Secondo Grado, pari a complessivi 340.633,75 euro (a cui aggiungere la tassa di registro da liquidarsi sulla Sentenza di Secondo Grado);

PRESO ATTO

che l'Avv. Prof. Paolo Scaparone, legale incaricato della difesa dell'Azienda nei due gradi di giudizio, proponeva soluzioni conciliative del contenzioso in ragione dei rischi connessi alla prosecuzione del contenzioso in Cassazione, stante le motivazioni della sentenza di Appello relativamente alle condizioni generali di polizza, sull'operatività della medesima in merito e sull'applicazione del principio indennitario in materia assicurativa;

che intervenivano, tra i legali delle parti interessate ASL VCO e LLOYD'S accordi per la definizione della controversia;

che in data 22.12.17 perveniva, tramite il Legale dell'Azienda, proposta conciliativa per un importo complessivo di €.270.000,00

che con nota prot.n.76945 del 28.12.17 si confermava al Legale l'accettazione della proposta e lo si invitava a predisporre documento conciliativo a superamento della controversia;

che in data 09.01.18 perveniva il testo della conciliazione concordato dai Legali delle parti;

RAVVISATA

l'opportunità di addivenire ad una soluzione conciliativa della vertenza prima della scadenza dei termini di proposizione di ricorso in Cassazione;

VISTA

la proposta di definizione del contenzioso degli Assicuatori dei LLOYD'S pervenuta in data 09.01.18 che prevede l'impegno dell'ASL VCO: a corrispondere agli Assicuatori dei Lloyd's, entro 30 (trenta) giorni dall'accettazione della presente proposta transattiva, l'importo complessivo di euro 270.000,00 (duecentosettantamila/00), a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato a Trustees Of Syndicate 3000, presso Citigroup Centre (13h Floor, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB), Codice IBAN GB24CITI18500813623432, Codice Swift/BIC CITIGB2L;

- a non proporre ricorso in Cassazione, o qualsiasi altra impugnazione, avverso la Sentenza di Secondo Grado nei confronti degli Assicuatori (e dunque a far passare in giudicato la Sentenza di Secondo Grado), e comunque a non riproporre in ogni altra fase ed in qualsiasi altra sede le domande formulate nel Giudizio nei confronti degli Assicuatori;

- a farsi carico della tassa di registro che verrà liquidata sulla Sentenza di Secondo Grado (impegnandosi, dunque, altresì, a mallevar e tenere indenni gli Assicuatori dei Lloyd's in relazione a qualunque richiesta



A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

gli stessi dovessero ricevere dall'Agenzia delle Entrate in relazione al pagamento di tale imposta di registro).

- a riconoscere e dichiarare che nulla altro gli è dovuto dagli Assicuatori dei Lloyd's per i fatti e le circostanze costituenti oggetto del Giudizio o comunque ad esso in ogni modo connessi o collegati;

- a rinunciare, in particolare, in via incondizionata e definitiva, nei confronti degli Assicuatori dei Lloyd's, in relazione alla polizza n. 1852585 (o in relazione a qualsiasi altra polizza sottoscritta dai medesimi Assicuatori dei Lloyd's), a qualunque diritto o pretesa, domanda o richiesta di indennizzo o di rimborso di spese legali o di difesa: a) in relazione alle circostanze ed ai procedimenti di cui alle Premesse; b) in relazione al Giudizio o alle circostanze in qualunque modo collegate o connesse ai fatti oggetto del Giudizio; c) in relazione a qualunque ulteriore domanda o pretesa in qualunque modo collegata o connessa alle medesime circostanze, avanzata, a qualunque titolo, da Getech S.r.l. o da qualsiasi terzo, nei confronti della stessa Asl.

che prevede inoltre da parte degli Assicuatori dei LLOYD'S la rinuncia a qualunque ulteriore diritto spettante nei confronti dell'ASL VCO ai sensi della Sentenza di Appello;

DATO ATTO

che la somma a stralcio riconosciuta ai LLOYD'S sarebbe decisamente inferiore alla somma dovuta ai sensi della sentenza di Appello pari a €340.633,75;

che la somma di €.270.000,00 risulta essere stata iscritta sul fondo 2.65.02.02 ove l'importo era stato accantonato in data 31.12.2016;

RITENUTO PERTANTO - di provvedere alla definizione della controversia mediante sottoscrizione della proposta conciliativa che prevede il pagamento agli Assicuatori dei LLOYD'S la somma di €.270.000,00 a saldo e stralcio di ogni diritto;

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri espressi ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 c. 7 e 4 c. 1 del d.Lgs. 502 /1992 e smi, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, come in calce al presente atto formulati

DELIBERA

- 1°) per tutte le motivazioni di cui in premessa, di autorizzare la sottoscrizione della proposta di soluzione della controversia come formalizzato nel dettaglio in premessa;





- 2°) di provvedere al pagamento a saldo e stralcio di ogni diritto degli Assicuatori dei LLOYD'S della somma di €.270.000,00 entro 30 giorni dall'accettazione della proposta oltre a provvedere al pagamento della tassa di registro sulla Sentenza di Secondo Grado;
- 3°) di imputare l'onere derivante dall'assunzione del presente provvedimento al fondo 2.65.02.02 ove l'importo era stato accantonato in data 31.12.2016
- 4°) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

Omegna, li 10 GEN. 2018

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giovanni Caruso

FAVOREVOLE
FIRMA _____
DATA 10 GEN. 2018

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Antonio Jannelli

FAVOREVOLE
FIRMA _____
DATA 10 GEN. 2018

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Antonino Trimarchi



A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente atto è stata posta in pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'A.S.L. VCO il giorno 10 GEN. 2010 per 15 giorni continuativi.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

[Signature]

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

ESECUTIVITA' IN DATA 10 GEN. 2010

IL FUNZIONARIO INCARICATO

L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
Patrizia CARETTI

Trasmissione a:

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| - Collegio Sindacale | Nota prot. n. _____ del _____ |
| - Conferenza dei Sindaci | Nota prot. n. _____ del _____ |
| - Giunta Regionale | Nota prot. n. _____ del _____ |

Copia per strutture:

DIREZIONE SANITARIA PRESIDI VB-D	DIPSA
DIP. PREVENZIONE	X AFFARI GENERALI LEGALI E IST.
DISTRETTO VCO	LOGISTICA E SERV. TECNICI E INFORM.
GEST. ATTIVITA' TERRITORIALE	X GEST. ECON. FIN. E PATRIMONIO
FARMACIA	GEST. PERSONALE E FORMAZIONE
SALUTE MENTALE TERRITORIALE	
SER.D	